SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

indi del Vice Presidente MAZZOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » **(321)** (*D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 327, 329, 333 e *passim*
ARTIOLI 333, 334
BALBO 333
BUCCINI 337
CACCHIOLI, *relatore alla Commissione* . . 328
CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 338, 343
LICINI 331
MAZZOLI 329
PISTOLESE 336
ROSSI DORIA 335

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

CASSARINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » (321), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Treu, Colleselli, Segnana, Berlanda, Dalvit, Della Porta, Noè, De Zan, Brugger, Zanon, Cifarelli, Salerno, Leggieri, Tiriolo e Scardaccione.

Desidero ricordare ai colleghi, anche se il problema è noto, che il disegno di legge fu già approvato all'unanimità, in sede referente, dalla nostra Commissione. L'Assemblea ha però ritenuto di doverlo rinviare nuovamente all'esame della Commissione bilancio a causa di talune questioni concernenti la copertura, e alla deliberazione della nostra Commissione. È quindi chiarito il motivo per cui la nostra Commissione si trova a dover

esaminare nuovamente il provvedimento, sia pure, questa volta, in sede deliberante, e, ovviamente, non più nel testo originario del disegno di legge, ma in quello a suo tempo approvato in sede referente.

Informo che la Commissione bilancio e programmazione ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione bilancio e programmazione, preso nuovamente in considerazione il disegno di legge n. 321, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che l'articolo 14 venga formulato come segue:

" Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 100 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

All'onere annuo di lire 100 milioni previsto dalla lettera *a*) del primo comma si farà fronte con l'entrata di cui al precedente secondo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

Ciò premesso, prego il senatore Cacchioli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riassumerò molto brevemente, avendo noi già esaminato il provvedimento in sede referente, le ragioni sostanziali ed essenziali che hanno dato vita al disegno di legge.

Nel rapporto preliminare al Programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975, nella parte riguardante la problematica dei parchi nazionali, e precisamente ai paragrafi 116 e 125 nei quali si fa espresso riferimento alle concrete iniziative in materia, il parco delle Dolomiti bellunesi viene classificato al primo posto tra i sei ivi previsti, sottolineando l'importanza e l'urgenza della istituzione, anche per evitare un uso improprio del territorio.

Un'altra condizione molto importante connessa con l'istituendo parco è rappresentata dall'assenza sia di interessi economici concorrenti sia di insediamenti umani, soprattutto di carattere permanente; circostanza, peraltro, tenuta in considerazione nella stesura del disegno di legge e nelle decisioni a suo tempo adottate dalla nostra Commissione.

Oltre a questi elementi, si possono mettere in risalto altri motivi concordanti ai fini della più sollecita istituzione del parco. La superficie di tale parco, sulla base di una sommaria valutazione e come si evince dalla cartina allegata alla relazione sul disegno di legge, risulta di 22.000 ettari. I terreni sono nella quasi totalità di proprietà dello Stato (Azienda di Stato per le foreste demaniali) e degli enti locali, mentre solo il 7 per cento è di proprietà di privati. Non esiste antropizzazione: cioè, in sostanza, si tratta di un territorio in cui l'opera dell'uomo non ha ancora alterato l'equilibrio ambientale.

Non costituisce un problema neppure la viabilità, in quanto il territorio del parco è attraversato da una sola strada statale. Esiste, inoltre, la possibilità di estendere il parco ad altre zone dolomitiche circostanti, soprattutto a nord.

La zona del parco è caratterizzata da notevole ricchezza floristica e da una fauna che, pur non essendo rilevante nelle singole specie, dal punto di vista qualitativo è veramente pregevole ed è suscettibile di arricchimento attraverso una adeguata protezione.

Sono queste le condizioni di fatto cui si sono ispirati i proponenti del disegno di legge.

Il provvedimento mira a realizzare soprattutto tre finalità: in primo luogo la preservazione delle specie floro-faunistiche; quindi la realizzazione di condizioni atte a sviluppare un processo ambientale in cui l'uomo abbia la possibilità di approfondire le proprie conoscenze in ordine alla interdipendenza tra mondo animale e vegetale; infine l'attuazione

di una certa forma di turismo educativo e ricreativo.

Le modalità e gli strumenti per l'attuazione delle finalità del provvedimento hanno già costituito oggetto di particolare esame da parte di questa Commissione, e proprio in conseguenza di tale approfondimento sono state apportate alcune significative innovazioni al testo originario, elaborato dai proponenti. Sulla natura di tali modifiche mi richiamo alla relazione scritta, che tratta in modo esauriente il problema.

Durante la discussione svoltasi in sede referente mi è parso di aver rilevato una certa concordanza, almeno sotto il profilo sostanziale, e quindi un assenso collettivo al disegno di legge.

Ci sono state anche alcune obiezioni, ma soprattutto di ordine procedurale. Si è, infatti, prospettata, da parte di alcuni, l'opportunità di procedere all'esame di questo disegno di legge dopo la elaborazione e l'approvazione di quello riguardante tutti i parchi nazionali. L'obiezione potrebbe anche apparire fondata, ma è stata superata dalle considerazioni emerse nel corso del dibattito e riassunte nella relazione scritta. In sostanza, la Commissione, approvando il disegno di legge in sede referente, ha inteso proporre la tempestiva istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi per evitare che le finalità perseguite dal provvedimento siano vanificate dal perdurare di una ingiustificata carenza legislativa.

Peraltro, la stessa Commissione ha ritenuto di collegare il provvedimento specifico per il parco delle Dolomiti bellunesi con quello più generale per i parchi nazionali, introducendo in esso le più significative norme previste per il disegno di legge-quadro, già al nostro esame.

Per quanto concerne eventuali obiezioni circa la possibile non completa coerenza della normativa del disegno di legge in esame con le norme della legge-quadro sui parchi nazionali, va rilevato che in quest'ultimo provvedimento, tra le disposizioni transitorie, figurerà la delega al Governo per un adeguamento giuridico del regime e degli statuti dei parchi già costituiti.

Non vi sono ostacoli neppure sotto l'aspetto finanziario, in quanto il nuovo parere della 5ª Commissione supera le perplessità rilevate in sede di discussione in Assemblea, che hanno comportato il ritorno del disegno di legge al nostro esame, sia pure in sede deliberante.

Sulla base di queste considerazioni, mi permetto di chiedere alla Commissione di voler procedere senz'altro all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . La ringrazio per questo compendioso riassunto della relazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

M A Z Z O L I . Il riesame del disegno di legge per la istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi offre l'occasione per alcune valutazioni di merito e per la formulazione di considerazioni di principio sulla protezione della natura. Il provvedimento in discussione, infatti, può essere considerato una significativa introduzione alla più ampia e complessa riflessione di quella che dovrà essere la legge-quadro sui parchi nazionali e regionali.

Risultano in esso formulati alcuni importanti orientamenti, che si possono raggruppare in tre ordini di idee.

Anzitutto, è ribadita la necessità di costituire parchi nazionali in ambienti di rilevante valore naturalistico. In secondo luogo, è confermato il dovere dello Stato di intervenire con leggi appropriate e adeguati finanziamenti per la protezione di beni naturali unici e insostituibili. Infine, è tutelato il diritto dei cittadini a chiedere il rispetto del patrimonio naturale perchè costituisce un bene comune, non divisibile, non sopprimibile e, quindi, irrinunciabile da parte della società.

Le caratteristiche di un parco nazionale si possono brevemente riassumere come segue: un paesaggio naturale di grande bellezza, con una pluralità di ecosistemi in condizioni originali o non totalmente alterati, tali da non essere ricostituibili o ricomponibili; un complesso privo di insediamenti urbani o, comunque, comprendente realizzazioni antropiche che non siano in contrasto con

l'ambiente naturale; un insieme di valori di particolare interesse scientifico, educativo e ricreativo.

Considerando i possibili modi di un corretto ordinamento in sede centrale e periferica, che provveda all'amministrazione dei parchi nazionali, si può rilevare l'opportunità di un ente amministrativo specifico per ogni parco, che comprenda le rappresentanze interessate alla sua vita e al suo buon funzionamento, nonchè la necessità di una responsabilità, a livello esecutivo di Governo, che risponda al Parlamento del rispetto dei beni naturali e del buon uso dei finanziamenti.

Sono questi, rilevati dalla legge in esame, orientamenti indicativi anche dei princìpi che potranno trovare una giusta collocazione nella legge-quadro per i parchi nazionali, così da rendere più precise e semplici le leggi istitutive dei singoli parchi.

Il disegno di legge concernente il parco delle Dolomiti bellunesi deve essere, sì, visto come materia propria di una legge quadro, ma questo fatto non è in alcun modo di pregiudizio, anzi costituisce un'utile premessa di riflessione sulle norme e sull'ordinamento della legge generale per i parchi nazionali. Intanto appare utile e necessario procedere all'istituzione di questo parco, che si colloca in un comprensorio di grande bellezza e di particolare interesse. I motivi dell'urgenza sono stati bene illustrati dal relatore, senatore Cacchioli, che ci ha fornito anche tutti gli elementi per un documentato giudizio.

È importante rilevare, nel merito del disegno di legge, che il parco delle Dolomiti bellunesi ha le seguenti essenziali caratteristiche: 1) comprende, dalle Vette feltrine al massiccio dello Schiara, un ambiente di incomparabile bellezza, per fortuna ancora allo stato naturale, e di grande interesse per la flora e per la fauna che ivi si trovano; 2) il comprensorio non è antropizzato e le attività agricole esistenti sono compatibili con la suddivisione in zone che evidentemente sarà fatta in sede di applicazione della legge, con riserve di vario tipo e grado; 3) la proprietà del suolo è quasi totalmente pubblica, e precisamente dello Stato per il 75 per cento, degli enti locali per il 18 per cento; 4) la superfice complessiva di circa 22 mila ettari, che si può ragionevolmente ampliare per una maggiore completezza del comprensorio, rappresenta una buona dimensione per un parco nazionale.

L'estensione del parco in un comprensorio naturale organico e con caratteristiche proprie, unitamente alla diretta disponibilità dei terreni da destinare al tipo particolare di riserva, è la migliore garanzia di efficienza per il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Il Parco nazionale deve avere una sua giusta dimensione per potere difendere le caratteristiche ambientali e proteggere le particolarità della flora e della fauna dalle contaminazioni esterne o dal soffocamento di una cintura periferica troppo stretta rispetto alle esigenze della difesa dell'ambiente naturale.

La disponibilità dei terreni, che costituiscono la parte essenziale del parco, è indispensabile essendo assai difficile e praticamente impossibile che un parco possa basarsi solo su un sistema vincolistico, anche quando si disponesse di notevoli somme per gli indennizzi e i risarcimenti.

Quando le pubbliche istituzioni non hanno la proprietà dei luoghi più significativi e importanti di un parco nazionale, è necessario si possa procedere — nel rispetto dei diritti dei privati — all'acquisto di quanto risulta indispensabile alla sopravvivenza del parco. Il bene sociale dei cittadini di oggi, e ancor più il dovere di provvedere alle generazioni future, che hanno diritto di ricevere almeno una parte del patrimonio naturalistico del nostro Paese, spingono urgentemente a considerare le spese per la difesa della natura come un dovere per la civiltà e per la stessa vita.

Si può giustamente dire che il comprensorio delle Dolomiti bellunesi ha tutte le carte in regola per essere un buon parco nazionale, ed è significativo che il CAI, per l'azione del suo Presidente, senatore Spagnolli, ne abbia chiesto l'istituzione con la presentazione del disegno di legge al nostro esame. Un bel parco si aggiungerà, così, ai soli tre parchi nazionali degni di tale nome esistenti in Italia (Gran Paradiso, Stelvio e Abruzzo) in modo che tali zone tutelate sono dislocate sia sull'Appennino centrale, sia in

montagne incantevoli delle Alpi occidentali, centrali e orientali.

Certo è necessario fare molto di più per l'istituzione di parchi nazionali e regionali e di riserve naturali, in modo da impedire che in breve volgere di anni vengano distrutti gli ambienti più belli. Ma è anche necessario richiamare il cittadino a un costume civile nell'uso di beni naturalistici, e impedire che l'egoismo privato di pochi distrugga un bene di tutti. L'impresa è assai difficile nel nostro Paese, unico per straordinaria bellezza, ma anche intensamente popolato. Solo la consapevolezza collettiva e il senso di responsabilità, ai vari livelli dei pubblici poteri, possono arrestare la follia di distruzione e l'egoismo sfrenato del possesso.

I parchi sono certo un capitolo significativo e importante, ma non riusciremo a salvare le bellezze naturali dell'Italia solo con alcuni parchi nazionali e regionali. Mi sembra necessario che tutte le azioni politiche, tutte le programmazioni e gli interventi concreti debbano essere compatibili col buon uso del territorio e col diritto alla sopravvivenza degli uomini e delle cose belle del nostro Paese.

L I C I N I . Condivido le considerazioni di carattere generale espresse dal collega che mi ha preceduto, e sono d'accordo sulla necessità della tutela della natura nel nostro Paese. Devo dare atto, innanzitutto, dell'opportunità e necessità dell'iniziativa al nostro esame, per i motivi che sono espressi nella relazione e che sono stati ricordati verbalmente dal relatore. Il fatto che la zona delle Dolomiti bellunesi sia incontaminata favorisce la creazione del parco. Occorre approvare presto questa iniziativa, per evitare che vi siano degli stimoli a rovinare quello che di intatto esiste. Stimoli che lei, signor Presidente, ben conosce, e sa come spesso non vengano dalla popolazione locale, da iniziative locali, ma da quelle iniziative che dalla pianura salgono in montagna con il desiderio e l'intento speculativo, non certo nell'interesse della gente di montagna.

Quindi, riaffermo l'utilità dell'istituzione del parco, utilità massima di provvedervi il più rapidamente possibile, anche se la legge-quadro sui parchi deve essere ancora varata.

Ciò premesso, devo però fare alcune osservazioni.

Quando si tratta questa materia, ci troviamo inevitabilmente di fronte alla valutazione comparativa di alcuni beni fondamentali che riguardano la conservazione della natura e la conservazione di quel primo elemento che è — mi si passi il termine — la principale fauna locale: il montanaro.

È necessario dare un senso di partecipazione e di utilità alla popolazione che vive in quelle zone. Vediamo, infatti, troppo spesso magnificare, per meriti di lavoro o di difesa della Patria, il montanaro; tante altre volte però ci si dimentica che esso esiste o non lo si considera nemmeno. Poi, magari, si piange sulle conseguenze dell'emigrazione.

Ed è su questi due criteri — necessità di conservare le bellezze naturali e di far partecipe della loro conservazione la gente di montagna — che si incanalano alcune proposte che porto a questa Commissione, affinchè siano valutate e siano considerate non come l'apporto di un settore politico, ma come l'apporto di una persona che, come l'onorevole Presidente di questa Commissione, vive in quelle zone.

La prima proposta si riferisce alla composizione del Consiglio di amministrazione del Parco. Dal disegno di legge ho notato come siano state dimenticate (non nel senso letterale, perchè vi è una rappresentanza, ma nella sostanza) le funzioni che sono state assegnate con la recente legge del 1971 alle comunità montane.

Abbiamo creato questi enti affinchè la montagna diventi un po' l'amministratrice di se stessa, nel rispetto dei piani nazionali e regionali e di quei valori di cui il montanaro è il primo artefice e tutore e che per secoli ha sempre tutelato.

Ebbene, nella composizione del Consiglio di amministrazione del Parco si prevedono, su 17 membri, tre rappresentanti delle comunità montane, uno per ciascuna comunità interessata al territorio del parco. Ritengo che in tal modo in pratica si dimentichi la esistenza delle comunità montane.

Se noi crediamo a queste comunità montane, se abbiamo fatto una buona legge — come è stato magnificato da tutte le parti politiche, allorchè vi sono state le elezioni, e si è detto che si tratta di una legge che dà vita nuova alla montagna, che consente finalmente di esaminare gli interessi della montagna per gruppi e zone omogenee — se abbiamo fatto una legge per dare fiducia alla gente della montagna, se crediamo veramente in questa legge, allora dobbiamo ammettere che la rappresentanza delle tre comunità montane nel Consiglio di amministrazione non può essere ridotta ad un solo membro per ciascuna di esse.

A mio avviso, a questa rappresentanza si deve dare una sostanza, e non soltanto una parvenza.

Ecco perchè nel primo emendamento che presenterò, non appena si passerà all'approvazione degli articoli del disegno di legge, chiederò che le comunità montane siano rappresentate da tre membri ciascuna. Mi si potrà dire che in questo modo il Consiglio di amministrazione diventa eccessivamente numeroso, ma io ne propongo invece la composizione con un numero di membri che è pari, sostanzialmente, a quello già previsto nell'articolo 3. Io ritengo non necessaria la presenza nel Consiglio stesso dei cinque esperti di chiara fama, nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Consiglio regionale del Veneto, in quanto nell'articolo 4 è prevista la costituzione di un Comitato tecnico consultivo, composto di nove membri scelti fra le persone che possono avere particolare cultura e capacità nella cura degli interessi del parco. Togliendo quindi questi cinque membri, anche allargando la rappresentanza delle comunità montane, il Consiglio di amministrazione non risulterà pletorico.

La seconda modifica che vorrei proporre, che è conseguente a quella sopra esposta, riguarda la nomina dei Vice Presidenti, e la illustrerò quando si passerà agli articoli. Fondamentale per me è la modificazione che ho appena riferito, perchè, al di là della questione della rappresentanza delle minoranze — in quanto è ovvio che chiederò che uno dei tre membri di ciascuna comunità sia nominato dalla minoranza — vi è in me il desiderio di dare vitalità a questo istituto democratico che si è appena creato, la comunità montana, farla partecipe delle necessità, della vita stessa che si svolge all'interno della comunità con la presenza di altri organismi, dai rappresentanti ministeriali a quelli regionali e provinciali, onde potere arrivare a questo blocco omogeneo costituito dalle comunità, che devono avere la loro valorizzazione in seno all'amministrazione regionale.

Immagino già quale possa essere l'obiezione di principio che si farà alla mia proposta: che il parco sorge, cioè, su un terreno quasi totalmente demaniale, e che pertanto l'Amministrazione delle foreste ha un interesse prevalente. Con questo si scivola però, a mio avviso, su un argomento che è estraneo alle finalità cui dovrebbe tendere la legge istitutiva di un parco nazionale, si scende cioè alla valutazione della forza economica che un ente, si chiami esso pure Ministero dell'agricoltura e delle foreste o Azienda demaniale delle foreste, ha nell'ambito di un certo territorio dello Stato.

La legge istitutiva del parco non può non considerare l'elemento primo che all'interno del parco o nelle sue immediate adiacenze esiste: l'elemento uomo, l'elemento montanaro, che ha il diritto di partecipare alla gestione degli interessi vitali della sua zona. È su questo cardine fondamentale che io àncoro la mia richiesta.

Ho preparato poi un emendamento alla prima parte dell'articolo 8, che dice che « il territorio è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2367, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Lo scopo del mio emendamento è questo. Se vogliamo dare a questo parco un suo ente, una sua struttura, una sua dimensione, una sua capacità di azione e di rivalutazione, dobbiamo evitare il sovrapporsi di legislazioni diverse.

Nella legge è prevista una forma di regolamentazione in base alla suddivisione in zone del parco, è prevista l'assoluta gestione delle varie attività possibili in queste zone; si prevede, cioè, un modo di regolamentazio-

ne di tutta la vita del parco stesso. Sovrapporre a ciò le leggi del 1923 e del 1939 e successive modificazioni e integrazioni, significa creare un doppione di attività, che va a tutto scapito della gestione e della vita del parco.

Per questa ragione proporrò nel mio emendamento che è giusto vincolare il territorio del parco ai sensi delle leggi citate, ma solo fino a quando non entreranno in vigore i regolamenti previsti in questa legge, in modo che non si crei una sovrapposizione di competenze.

Ho dimenticato di rilevare che nell'articolo 3, che riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, trovo citati, al numero 2, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. Questo mi fa pensare che questa sia una ripetizione delle norme, ad esempio, relative al parco della Calabria, in cui ci sono gli stessi riferimenti relativi al Comitato di collaborazione ivi previsto. Oggi abbiamo un Ministero dell'ambiente, e penso sarebbe più giusto inserire in questo Consiglio di amministrazione, al posto del rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, sembrandomi che esso riassuma in sè alcune delle finalità che la legge che stiamo esaminando si propone, da un punto di vista naturalistico, per la tutela dell'ambiente.

Mi riservo l'eventuale illustrazione particolareggiata degli emendamenti annunciati, quando si passerà all'ecame degli articoli.

B A L B O . Ho visto dalla relazione del senatore Cacchioli, che ha illustrato molto bene quello che sarà questo nuovo parco delle Dolomiti bellunesi, che esso nasce in condizioni particolari in relazione, appunto, alla presenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali che ha la proprietà della maggior parte dei terreni. Vedo poi che nella zona sono assenti insediamenti industriali, e questo è un fatto che mi impressiona in maniera favorevolissima; e non vi sono neppure insediamenti umani, in quanto la popolazione ivi esistente è sparsa sulla montagna, tanto da facilitare, appunto, la formazione di questo parco che, ripeto, nasce in condizioni ottimali.

Penso perciò che le considerazioni esposte dal relatore debbano indurci ad approvare il disegno di legge in esame, ed esprimo il mio avviso favorevole alla costituzione del parco in oggetto.

A R T I O L I . La prima osservazione che il nostro Gruppo intende fare, in sede di discussione generale, è la seguente. Siamo chiamati a discutere dell'istituzione del nuovo parco in assenza di una legge-quadro. Voglio subito dire che il nostro obiettivo è quello di dare al paese, in questa materia, una moderna legge-quadro rispondente alle esigenze del settore. Tuttavia non ci opponiamo all'inizio della discussione su questa legge . . .

P R E S I D E N T E . Veramente siamo già in uno stato abbastanza avanzato della discussione.

A R T I O L I . Non ci opponiamo, quindi, a questa discussione, ma non identifichiamo nemmeno in questa legge quella che, a nostro avviso, deve essere la nuova legge-quadro: la consideriamo, se mai, un contributo verso tale obbiettivo. La ragione per cui facciamo queste osservazioni nasce dalla situazione complessiva che abbiamo nel Paese in questa materia. Tale situazione è caratterizzata dalla crescente esigenza, da parte degli italiani, di godere in un modo diverso delle bellezze naturali, esigenza che del resto si è già manifestata con l'aumentata frequenza di pubblico in tutti i nostri parchi nazionali, con un interesse crescente per tali istituzioni in Europa e nel mondo.

Di qui la necessità di attuare una disciplina complessiva che, sotto questo profilo, sia anche armonizzata con il resto dell'Europa.

Quando però si guarda la realtà che abbiamo in questo settore, ci si accorge che siamo completamente al di fuori di questa sentita esigenza: non esito infatti ad affermare che nessuno dei nostri parchi nazionali dovrebbe essere tenuto in attività, e ciò non per la loro localizzazione o per i valori intrinsechi di ciascuno di essi, quanto invece

perchè sono ormai diventati vecchi in rapporto ad una esigenza prorompente, che parte in primo luogo dalle popolazioni locali.

Occorre affermare il principio che le bellezze naturali sono un bene pubblico e, come tale, vanno sostenute dal potere pubblico. Essendo venuto a mancare questo principio in passato, abbiamo avuto come risultato la frustrazione degli interessi locali. Inoltre, in spregio a questa frustrazione derivante da un'azione centralizzata, la mancanza di chiarezza nelle leggi che governano questi strumenti, o il sovrapporsi di una legislazione all'altra, ha portato anche alla rovina dei parchi che abbiamo in altre località del paese, come quello del Circeo.

L'esperienza insegna, per quanto riguarda il nostro territorio nazionale, che è sempre più difficile collocare i parchi dove la situazione naturale lo imporrebbe, perchè oggi questa è già stata deturpata.

Si tratta, quindi, di correre ai ripari, salvando ciò che oggi è salvabile. Se non si provvede subito a stanziare un elevatisimo finanziamento, finiremo con il condizionare il futuro, cioè con l'essere costretti a realizzare parchi naturali (nazionali, interregionali o regionali) solamente là dove non siano già avvenuti insediamenti urbani.

Per nostra fortuna, la zona dove dovrà sorgere il parco delle Dolomiti bellunesi conserva ancora una netta prevalenza di terreni di proprietà pubblica, e soltanto in minima parte è caratterizzata da terreni di proprietà privata; è di notevole bellezza naturale, come illustra la relazione e come qualcuno di noi ha constatato personalmente.

Esistono, quindi, tutte le condizioni perchè tale parco sia istituito, e guai a noi se non licenziamo rapidamente il provvedimento al nostro esame, perchè, lo sappiamo tutti benissimo, certi appetiti crescono rapidamente specie in inverno e in primavera, per cui ogni giorno che passa significa chilometri quadrati in meno a disposizione. Non possiamo, quindi, che essere d'accordo sulla approvazione più sollecita possibile del disegno di legge al nostro esame.

Tuttavia, allorchè si procede alla istituzione di un parco, non possiamo non tener conto di due elementi che si sono venuti determinando da tempo o in questi ultimi tempi: gli enti regionali, che hanno notevoli poteri in materia, e le comunità montane, due realtà giuridiche che, per lo meno nel settore dei parchi, sono, a mio avviso, da porsi su di un medesimo piano, ed alle quali, pertanto, compete una funzione determinante nella gestione dei parchi. Indubbiamente, sotto questo aspetto sono state apportate sostanziali modifiche al testo originario.

P R E S I D E N T E . Sotto certi aspetti, direi addirittura radicali.

A R T I O L I . Senz'altro. Abbiamo, dunque, necessità di una legge-quadro per i parchi nazionali di tipo diverso da quella che sembra sia stata concepita, la quale permetta di esaltare la funzione degli enti locali nella tutela dei loro beni naturali.

Evidentemente a questo punto s'innesta una questione di tempi: cioè, se si debba rinviare alla legge-quadro la definizione di questa indispensabile partecipazione degli enti locali alla gestione dei parchi, alla qual cosa noi siamo contrari, o se non si debba piuttosto impegnare noi stessi e il Governo ad accelerare l'*iter* della legge generale sui parchi nazionali.

Il provvedimento in esame, diciamolo chiaramente, non è che ci soddisfi: anzi, contiene molti punti che a nostro avviso dovrebbero essere modificati. Tuttavia, poichè consideriamo questo disegno di legge un contributo alla miglior redazione della legge-quadro, siamo dell'avviso che la discussione debba continuare e concludersi.

Anzi, la raccomandazione che rivolgiamo è di arrivare più presto possibile alla sua approvazione, così da lasciare libero il campo all'esame e alla definizione della legge-quadro che, anzichè costituire uno strumento di rigida direzione dei parchi, dovrà servire a coordinare ed esaltare l'attività determinante che in tale settore dovrà essere demandata alle Regioni e alle comunità montane.

Questo è il nostro avviso generale; ci riserviamo, poi, nel corso dell'esame dei singoli articoli, di precisare posizioni e proposte sulle varie norme.

ROSSI DORIA. Ritengo sia sufficiente, per illustrare la nostra posizione, sottolineare tre punti fondamentali. In primo luogo, l'opinione che occorra procedere alla approvazione più rapida possibile di un disegno di legge che, tra l'altro, abbiamo chiesto ci venisse assegnato in sede deliberante; in secondo luogo l'augurio che siano accolte le modifiche proposte dal senatore Licini; infine l'impegno — sollecitato anche dal senatore Artioli — che la normativa per il parco delle Dolomiti bellunesi, anche se viene approvata in anticipo, sia poi ricollegata, armonizzata con quella generale della legge-quadro, così come del resto quelle degli altri parchi già esistenti, perchè, altrimenti, creeremmo una sfasatura e daremmo vita a pericolosi precedenti.

Ciò premesso, aggiungo subito che nutro molte perplessità in ordine alla procedura sulla programmazione del parco dolomitico, e sui rapporti tra il piano del parco dolomitico e quello riguardante l'assetto più vasto del territorio, di competenza delle Comunità montane.

Quanto al primo punto, ho l'impressione che vi sia una sorta di scissione tra delimitazione del parco e programmazione interna, cioè articolazione delle relative norme. L'articolo 2 stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la delimitazione del parco. D'altro canto, l'articolo 6 demanda al Consiglio d'amministrazione la suddivisione del territorio del parco in almeno tre zone fondamentali, e l'articolo 11 prevede che entro due anni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approvi tale piano.

Si tratta di una procedura macchinosa, notevolmente diversa da quella prevista nel disegno di legge ordinario, in quanto ivi si stabiliva la immediata suddivisione del territorio del parco in zone: non più di un ventesimo a zona di riserva naturale integrale; la maggior parte a zona di riserva generale; un massimo di due ventesimi per le zone di ricreazione e svago.

Nel nuovo testo queste prescrizioni preventive non esistono più, perchè la elaborazione del piano di suddivisione del territorio è affidata al Consiglio di amministrazione e, soprattutto, perchè è ammesso un periodo di due anni prima che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approvi tale piano.

Non vorrei che in tale arco di tempo avvenisse proprio ciò che noi vogliamo evitare. Non solo, ma potrebbe anche avvenire che ciò che tutti noi vogliamo evitare provenisse addirittura da una decisione del Consiglio d'amministrazione, evento possibile, se non ci garantiamo con precise norme sulla sua composizione.

Gli atti fondamentali della costtiuzione del Parco sono in un certo senso delimitazione e programmazione. Mi sembra che demandando questi atti al Consiglio di amministrazione diamo luogo a delle possibilità di incertezza. È la prima domanda che pongo.

La seconda domanda, che si collega strettamente alle proposte del collega Licini, è data dal fatto che in un certo senso questi 22 mila ettari delimitati non sono altro che una parte del territorio di tre comunità montane le quali, in base alla legge del 1971, hanno l'obbligo di predisporre il loro piano generale di assetto entro un anno.

Quello che realmente condivido in pieno, e che bisogna avere chiaro in mente, è che la delimitazione di un parco naturale in una determinata traiettoria non può essere avulsa, ma deve essere strettamente collegata all'assetto territoriale di tutto il terriorio circosante. Bisogna che, in un certo senso, rappresenti un aspetto particolare di un piano di assetto che le comunità daranno ai loro territori, pur sempre con certi vincoli. Ma non si tratta che di una parte dei piani delle comunità montane regionali.

Le comunità montane devono avere la prevalenza nell'amministrazione, perchè non sono separabili il governo di questa parte dal rimanente territorio, proprio perchè sarebbe un guaio concepire il parco nazionale avulso dalle popolazioni che vivono all'interno di esso!

I beni naturali si conservano per l'intervento razionalizzato dell'uomo. Così un parco nazionale non va lasciato abbandonato a se stesso e isolato dal rimanente territorio; e se su di esso ci sono dei pascoli, delle foreste,

l'unico modo di conservarli è quello di amministrarlo secondo le buone regole dell'amministrazione forestale, non secondo un principio esclusivamente naturalistico, lasciando cioè solo alle forze della natura i processi di questo genere.

Nell'amministrazione di queste zone, dobbiamo ridurre quanto più possibile il numero e il peso degli elementi esterni, e, viceversa, accrescere quello dei rappresentanti diretti delle amministrazioni della comunità montana, le quali effettivamente sono molto più gelosamente conservatrici dei beni naturali di quanto non lo siano alcuni estranei, che possono soffrire di pressioni esterne, che sono poi quelle che portano di più al danneggiamento, allo sviamento.

Credo, quindi, che in sede di discussione generale sia opportuno rivedere questo aspetto, perchè la legge era nata quando non avevamo a disposizione alcuni degli strumenti che oggi invece abbiamo.

P I S T O L E S E . Noi non siamo ovviamente contrari al disegno di legge in esame, che tende a salvaguardare una parte del patrimonio naturalistico del nostro Paese, e riconosciamo senz'altro la validità dell'iniziativa, che offre ulteriori possibilità di tutela dell'ambiente.

Un'osservazione di ordine generale, già fatta da altri componenti di questa commissione, è che sarebbe stato certamente preferibile avere prima l'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali, e poi procedere a un disegno di legge particolare. Comunque, molti degli argomenti che sono stati discussi in sede di esame della legge-quadro sono stati già recepiti in questa legge, altri saranno inseriti in sede di approvazione della legge quadro.

Come osservazione particolare, devo dire che sono d'avviso esattamente contrario a quello che ha espresso in questo momento la parte socialista, circa la composizione del Consiglio di amministrazione del Parco. Come sempre, si cerca di rendere politici anche organismi che dovrebbero essere esclusivamente tecnici. Con l'inserimento sempre più massiccio delle Regioni o delle comunità montane, si vuole politicizzare sempre più un organismo che ha invece natura eminentemente tecnica.

Invito, invece, la Commissione a procedere ad una revisione dell'articolo 3 nel senso di inserire altri elementi che non siano per niente politicizzati.

Un altro punto riguarda i divieti che sono previsti dall'articolo 8, nel testo proposto dalla Commissione. Il suddetto articolo dice: « Il territorio del Parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni ». E prosegue: « In tutto il territorio del Parco è vietato.. », e si elencano i divieti assoluti.

Nel comma successivo dello stesso articolo 8, invece, si elencano divieti che possono essere indicati dal Consiglio di amministrazione del Parco. A me sembra che facciamo una certa duplicazione. Esistendo due leggi che stabiliscono di massima i divieti e le norme che regolano un parco nazionale, vi sarebbe una ripetizione che potrebbe contenere qualche cosa in più e in meno. Questo, allora, comporta una esigenza di coordinamento, per non trovarci di fronte a disposizioni contrastanti.

Un'altra osservazione è quella relativa agli indennizzi previsti dall'articolo 12, in relazione all'articolo 15. L'articolo 12 così recita: « Ai comuni, agli altri enti ed ai privati proprietari di immobili compresi nel parco, a titolari di aziende e utenti di usi civici è corrisposto dall'amministrazione del Parco un indennizzo nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi ».

« L'indennizzo è determinato dal Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste di concerto con l'Ufficio tecnico erariale, secondo le procedure che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15 ».

L'articolo 15 dice che « il ministro dell'agricoltura e delle foreste emana con proprio decreto le norme del regolamento del parco elaborate dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ».

A questo punto, secondo me, siamo di fronte a delle procedure non regolari, di carattere pubblicistico. Cioè, indubbiamente il proprietario espropriato dovrà avere il diritto al suo ricorso, alla sua valutazione. Non possiamo sopprimere la possibilità del cittadino o dell'ente espropriato di esercitare un'adeguata tutela dei propri diritti. Bisognerebbe richiamarsi a quanto previsto dalla legge sulla espropriazione, trovando in ogni caso una soluzione che tuteli il proprietario espropriato.

Un ultimo argomento, già trattato approfonditamente dal senatore Rossi Doria, è quello che riguarda il preparco. Ne abbiamo parlato lungamente in sede di indagine conoscitiva, e abbiamo ascoltato tutti i Direttori dei parchi nazionali. È un problema interessantissimo. Che cosa avviene al di là del parco? Quali sono le influenze e gli interessi che si determinano? Quali sono gli insediamenti? È un argomento di così vasta portata, che non possiamo ignorarlo in questa legge. Se lo dovessimo ignorare per motivi d'urgenza, dovremmo tenerne conto in quella legge-quadro che dovrà disciplinare anche tutta la parte che non è stata già inserita nella presente legge.

B U C C I N I . L'argomento è già stato ampiamente sviscerato, e vorrei soltanto fare alcuni rilievi che riguardano il rapporto fra la legge che oggi dobbiamo approvare e l'emananda legge-quadro. Vi sono alcuni nodi fondamentali della legge-quadro che debbono essere sciolti e che, per quanto riguarda l'istituzione del parco delle Dolomiti bellunesi, sono risolti in un senso che noi abbiamo criticato.

Questi punti sono i seguenti. In primo luogo l'esigenza che si istituiscano enti autonomi per la gestione dei parchi nazionali, mentre è stata adottata in pratica la soluzione di un'amministrazione affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Il secondo punto riguarda i rapporti fra l'Ente parco e l'organismo o l'autorità che deve esercitare i controlli, la tutela e la vigilanza.

A proposito della legge-quadro, avevamo già detto che questa vigilanza e questa tutela non poteva essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, bensì dal Parlamento o dal Governo nel suo insieme.

Questi due nodi, ripeto, sono stati sciolti e risolti in senso, a mio avviso, contrario agli indirizzi che sono affiorati in questa Commissione in ordine sia alla necessità di istituire enti autonomi per i parchi nazionali sia, soprattutto, alla necessità di stabilire i rapporti fra l'ente parco e l'ente di vigilanza.

Una risposta, a nostro avviso, merita il senatore Pistolese, il quale ha ridotto in termini soltanto tecnici l'istituzione, la gestione e la conduzione di un parco, quando noi tutti sappiamo che il problema è invece politico, non nel senso deteriore della parola — al quale sembra invece voglia riferirsi il senatore Pistolese — ma nel senso migliore e moderno dell'attività politica, altrimenti che i Comuni, le Provincie, le Regioni, secondo questa concezione, dovrebbero essere ridotti a strumenti esclusivamente tecnici.

Il senatore Pistolese non può contestare che l'esperienza fatta in altri parchi, aggrediti dalla speculazione che viene esercitata nel campo turistico, deve costituire un campanello d'allarme perchè gli episodi già lamentati e denunciati non abbiano più a verificarsi.

Perchè ciò si realizzi, è, a mio avviso, necessario dare ampi poteri alle popolazioni che vivono nel parco, nel pre-parco o attorno al parco. Queste popolazioni debbono avere invece la maturazione necessaria, e la legge deve preparare gli strumenti adatti allo scopo, per elevarsi a conservatori, a difensori di una bellezza naturale. Questo è l'attuale obiettivo politico del legislatore.

Sotto questo aspetto i rilievi fatti dal senatore Rossi Doria sono quanto mai pertinenti, perchè, anche per quanto riguarda l'articolo 6, occorrerà trovare una formulazione legislativa che non parli soltanto di comunità montane « sentite » per quanto riguarda l'elaborazione del piano regolatore, ma preveda anche il raccordo con i piani delle comunità montane, piani che, come è detto nella legge del 1971, sono ad economia integrata, cioè non riguardano soltanto la terra, ma qualsiasi possibilità di sviluppo della zona.

Concludendo, devo dire che è giusta anche l'osservazione fatta dal senatore Licini in ordine alla formulazione relativa alla partecipazione delle Comunità montane alla vita del parco. Vedo che nell'articolo 3, ad esempio, si dice che nel Consiglio regionale e in quello provinciale è rappreesntata anche la minoranza. Non voglio qui ricordare i princìpi della legge sulle comunità montane del 1971, che prevedono espressamente, nella gestione delle comunità stesse, la presenza delle minoranze, e ciò proprio per evitare i famosi errori commessi nella istituzione dei Consigli di valle.

Ora, se questo principio riguarda il Consiglio regionale e quello provinciale, a nostro avviso deve, a maggior ragione, riguardare le Comunità montane.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei innanzitutto dire che il Governo è pienamente d'accordo sull'urgenza di approvare questa legge.

Circa quanto è stato detto, sull'esigenza che la legge-quadro preceda la realizzazione di un singolo parco nazionale, non mi pare che questo sia un ostacolo insormontabile.

Infatti, se è vero, come è vero, che la legge-quadro è in corso di avanzata elaborazione, è anche vero che la presente legge potrà avere un *iter* parlamentare meno lungo in quanto questa Commissione, unanimemente, come era richiesto, si è pronunciata per la sede deliberante.

Vorrei anche rilevare un riflesso di carattere politico, derivante dalla questione in esame: che cioè, in un momento in cui sui parchi ci possono essere illusioni di parole e delusioni di realtà, il fatto che sorga un nuovo parco nazionale, e per di più in modi così significativi, costituisce evidentemente una controspinta sull'opinione pubblica, e costituisce anche un riconoscimento per coloro che sostengono la salvaguardia dei beni naturali, per coloro che difendono la natura, e non per coloro che usano parole, ma nella realtà non vogliono fare nulla di concreto o vogliono fare il contrario di quello che dicono

Quindi, dal punto di vista della compatibilità con la legge-quadro, è mia opinione che non vi è alcun ostacolo all'approvazione di questa legge in sede deliberante, mentre mi sembra guisto che si trovi modo di tenere presente la legge-quadro, anche se noi sappiamo benissimo che nel nostro ordinamento, quando una legge regola in generale tutta una materia, implicitamente abroga qualche dettaglio di legislazione preesistente che sia in contrasto o incompatibile con essa.

Il senatore Buccini ha avanzato la proposta esplicita di un esplicito richiamo in tal senso: per quanto sta in me, ove un emendamento in tal senso venisse formulato, non avrei alcuna ragione per oppormi alla sua approvazione.

Seconda considerazione. È nella storia di questo disegno di legge che non soltanto l'illustre Presidente della Commissione e alcuni colleghi che ne fanno parte, ma anche io stesso, siano tra i firmatari dell'originario provvedimento. Per il rispetto della verità, tuttavia, va subito precisato che il disegno di legge è dovuto soprattutto alla iniziativa di parlamentari della provincia di Belluno, i quali conoscono a fondo la zona, che si resero conto della necessità della costituzione di un parco e della urgenza di arrivare alla soluzione del problema, naturalmente in base alla situazione allora esistente.

Io apposi allora con convinzione la mia firma, mentre se mi fosse stato sottoposto il nuovo testo, elaborato da questa Commissione in sede referente, avrei avvertito la necessità di fare parecchie osservazioni critiche. Comunque, si tratta di un argomento di carattere personale, che ho peraltro voluto segnalare per rispetto della verità.

Una critica che si poteva muovere all'originario testo del disegno di legge era che esso tenesse un conto limitato delle realtà organizzate (regioni e comunità locali) dando maggior prevalenza alla realtà di fatto, ossia che il parco fosse realizzabile in quanto colà l'Amministrazione statale delle foreste demaniali ha consolidato alcune foreste demaniali, ne ha ampliato la consistenza con spesa pubblica, ha fatto sì che esse siano valide

onde possiamo constatare, come sottolinea il relatore, che *en passant* ringrazio anche per l'esposizione odierna, che il 75 per cento della prevedibile estensione del parco delle Dolomiti bellunesi, pari a 16.500 ettari, appartenga già all'Azienda statale delle foreste demaniali. Di ciò teneva conto il disegno di legge originario, nonchè del precedente costituito dal Parco della Calabria, che pure è stato oggetto di una legge.

La Commissione ha ritenuto di apportare alcune modifiche a quel testo originario, e il Governo non ha ragione di sostenere che esse non debbano essere accolte tutt'altro. Ma, sviluppando una riserva fatta dal Sottosegretario del precedente Governo, al momento in cui il provvedimento veniva approvato da questa Commissione in sede referente, ossia la riserva di proporre in Assemblea alcuni emendamenti, annuncio che mi riprometto di proporre appunto alcuni emendamenti al testo oggi in discussione, con l'intento non già di porre la minima remora alla più sollecita approvazione del provvedimento, bensì soltanto per fare in modo che la normativa corrisponda anche alla valutazione che il Governo dà del problema.

A questo argomento mi pare si connetta, nel senso di doverla riconoscere non fondata, un'osservazione dell'egregio collega Buccini, cioè quella di non aver tenuto conto, a proposito del Consiglio d'amministrazione del parco, della normativa di quella che diverrà la legge-quadro. Infatti, il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che il parco delle Dolomiti bellunesi è ente di diritto pubblico, amministrato da un Consiglio di amministrazione e sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e foreste. Mi sembra, quindi, che la Commissione abbia già tenuto conto, almeno per questo aspetto della normativa, dei criteri della legge-quadro in corso di elaborazione.

Vorrei ora fare alcune osservazioni di carattere generale, che poi daranno adito agli emendamenti che mi riprometto di presentare, o a dei subemendamenti qualora vi fossero, sullo stesso tema, già analoghe proposte da parte dei componenti la Commissione.

La prima osservazione che ritengo di fare è che il Governo non è contrario a che le Comunità montane interessate al territorio del parco possano avere maggior voce in capitolo. Dobbiamo piuttosto stare attenti a che la funzione del Consiglio d'amministrazione del parco non venga snaturata, attraverso altri provvedimenti che non riteniamo di non poter accettare. Per esempio, nell'originario testo era previsto che del Consiglio d'amministrazione — allora denominato Comitato per la tutela del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi — facessero parte anche un rappresentante del Club alpino italiano, un rappresentante del Touring Club italiano, un rappresentante dell'Associazione Italia nostra, un rappresentante dell'Associazione Pronatura italica, un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Belluno.

Il fatto che questi rappresentanti non siano più compresi nel Consiglio d'amministrazione previsto dal testo approvato dalla Commissione in sede refeernte, secondo l'avviso che sono qui ad esprimere, è negativo e pregherei la Commissione di volerlo considerare sotto tale aspetto. Non si dica che tali rappresentanti possono essere inseriti nel Comitato tecnico consultivo, poichè altro è deliberare, altro è dare un parere, e lo sappiamo benissimo perchè lo constatiamo continuamente in sede italiana, in sede europea e così via.

D'altro canto, occorre sempre tener presente la natura specifica di un parco naturale. Se si trattasse di una zona che, per il suo valore paesaggistico, fosse regolata dalle norme del 1939; se si trattasse di un bosco della Azienda forestale, da essa gestito e che domani, passando alla Regione, fosse gestito da questa; se si trattasse di boschi privati, soggetti a vincolo idrogeologico o di conservazione o ad altro vincolo, a causa, poniamo, di opere di forestazione realizzate con denaro dello Stato, evidentemente non potremmo modificare di punto in bianco una situazione consolidata da altre leggi.

Ma nel nostro caso non ricorrono queste circostanze.

Il parco, infatti, è un *quid* che ha una sua natura, una sua ragion d'essere particolare,

che è soggetto a una particolare tutela, che deve costituire se non interamente per lo meno in gran parte un *unicum*, e che deve assolvere a funzioni che siano anche di impiego del tempo libero, di ricreazione, ma che deve perseguire soprattutto e anzitutto precisi fini: di conservazione di natura intatta, di caratteristiche biotopiche, di caratteristiche tali che evitino il contrasto con zone antropizzate. E per quello delle Dolomiti bellunesi abbiamo la fortuna di non dover impostare fin dall'inizio un discorso concernente le zone antropizzate, perchè non ce ne sono, per cui il parco è in grado di sorgere con la prospettiva di assolvere a tutte le particolari funzioni che gli sono commesse.

Un parco richiede il massimo di accentuazione garantista, cioè di tutela, sia da parte di istanze culturali, sia da parte di istanze democratiche, le quali pongono l'accento su tali caratteristiche. Peraltro, se è giusto garantire il riconoscimento di quelle realtà democratiche che sono le Comunità montane — il senatore Buccini si è espresso in questo senso ed io esprimo in via di massima un orientamento favorevole, rimandando all'articolato lo studio della migliore codificazione del concetto — non possiamo, proprio per assicurare il miglior equilibrio nella conduzione del parco, relegare ad una funzione eminentemente tecnico-consultiva altre realtà, quali le rappresentanze degli interessi culturali, generali, che, invece, sono nettamente da accentuare quando si tratti di un parco nazionale.

Una seconda osservazione, per quanto concerne il punto di vista del Governo che qui sto esprimendo, è collegata al testo dell'articolo 3, cioè all'indicazione — mi si consenta: severa — delle zone del parco. È una indicazione che deve provenire dalla legge e che non può essere lasciata alle oscillazioni di maggioranza o minoranza del Consiglio d'amministrazione, come peraltro — se non ho capito male — proponeva il senatore Rossi Doria. Noi dobbiamo, cioè, varare un piano concreto, non astratto del parco.

Affinchè non siano tratte illazioni che non corrispondessero al mio pensiero, facciamo l'esempio di una comunità montana nel centro del cui territorio sorga una entità storica, un villaggio, un castello, un monumento; una cosa che, per le sue particolari caratteristiche, per il suo valore, sia interamente soggetta a vincolo. Ebbene, è evidente che non potrà in alcun modo essere impedito il massimo sviluppo economico del territorio di tale comunità, peraltro con la salvaguardia della entità storica che in esso sorge.

È in questa visione che mi sembrava molto saggiamente concepito il testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge, in quanto in esso era prevista la suddivisione del territorio del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi in tre zone: di riserva naturale integrale, di riserva generale, di ricreazione e svago, con relative indicazioni quantitative. Nel testo della Commissione tali delimitazioni quantitative sono sparite e, quel che stupisce di più, si ammette che nella zona di ricreazione e svago possano aversi insediamenti non soltanto di attrezzature ricreative, ma addirittura anche « residenziali ».

« Residenziale », in questo caso, significa *chalet*, villette. L'ho visto con i miei occhi quello che c'è, in quella zona che dovrebbe diventare parco nazionale Occorre che il Parlamento dia una mano ai proponenti per salvaguardare un così prezioso ambiente naturale!

Altro argomento, sul quale intendo richiamare l'attenzione della Commissione, riguarda l'originario articolo 5, in relazione all'articolo 8 proposto dalla Commissione.

L'originario articolo 5 elencava i divieti; l'articolo 8, invece, lascia alla discrezione del Consiglio di amministrazione del Parco la possibilità di applicare alcuni di questi divieti.

Ebbene, ho ascoltato con simpatia, democraticamente, le argomentazioni di alcuni colleghi che hanno detto che le comunità debbono difendere il territorio, i comuni devono comprendere il significato dell'iniziativa, eccetera. Vi posso dire, in proposito, che una settimana fa, in relazione a un problema molto opinabile, ho ricevuto un telegramma quasi minatorio da parte dei sindaci della zona di un Parco, nel quale mi si chiedeva la salvaguardia di certi interessi privati.

Secondo me, il problema sta nello stabilire nella legge con maggiore precisione i divieti, cioè — com'è detto all'articolo 8 proposto dalla Commissione — le piantagioni e i disboscamenti; l'esercizio della pesca (originariamente si era detto che, come la caccia, si doveva vietare anche la pesca); lo svolgimento di attività commerciali; l'accensione di fuochi, l'introduzione di automezzi, gli attendamenti e i campeggi (il parco, per essere naturale, non può essere una zona in cui si vada in automobile, perchè ciò significa dover fare anche le strade); l'esercizio degli sports organizzati e delle competizioni sportive; la raccolta delle specie vegetali e la cattura di animali diversi da quelli oggetto di attività venatorie; l'esercizio delle attività agricole e zootecniche.

Altra osservazione va fatta, in merito all'articolo 10, dove si dice che la direzione del Parco ha sede a Belluno. Questo è collegato allo stanziamento di appena 100 milioni, come previsto dall'articolo 14. I 100 milioni bastano, solo perchè l'amministrazione forestale fornisce i militari e le caserme dove questi dormono. Se dovessimo prendere un numero adeguato di persone per vigilare sulle migliaia di ettari di parco, non so bene che stanziamento occorrerebbe prevedere!

In sostanza, questo parco si deve avvalere della struttura dell'amministrazione forestale, l'unica struttura tecnica che ha il nostro Paese per il momento.

Vorrei anche sottolineare, salvo qualche altro dettaglio, che l'osservazione del senatore Pistolese, per quanto riguarda gli indennizzi, non mi trova consenziente, perchè gli oneri che danno luogo ad indennizzo non sono le servitù o i diritti reali, ma si tratta della cessazione o della rilevante diminuzione del reddito per imposizione di vincoli sulla proprietà, qualora non siano stabiliti da altre leggi. In sostanza qui si tratta di una sacrosanta esigenza, se non vogliamo che i parchi siano odiati dalla popolazione. In pratica, il cittadino deve essere indennizzato per una limitazione che da esso gli deriva, e questo è conforme anche ai princìpi della Costituzione. In tal senso, occorre che il Regolamento del parco preveda la possibilità di ricorso da parte del cittadino.

Avrei adesso un'osservazione di carattere particolare. Il precedente testo dell'articolo 13 recitava: « Nel caso di alienazione di beni immobili privati compresi nell'area del parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha diritto di prelazione ». Nel testo proposto dalla Commissione si lascia intatto questo comma, ma si aggiunge: « Per gli immobili compresi nella zona di ricreazione e svagi, tale diritto potrà essere esercitato, nell'ordine, anche dai Comuni, dalle Comunità montane e dalla Regione. Il proprietario dei beni in corso di alienazione dovrà darne comunicazione scritta ai predetti Enti che entro sessanta giorni dovranno far conoscere all'interessato le proprie determinazioni ».

Qui bisogna stare attenti, perchè quando si parla di zona di ricreazione e svago si può pensare anche ai villini, alla seconda casa, agli *chalets!* Ci deve essere, anzitutto, il diritto di prelazione dell'Azienda di Stato. Perchè creare delle situazioni di carenza? Intendiamoci, io sono rispettosissimo delle autonomie locali, ma stiamo attenti a non creare dei miti, perchè i miti ancorati al passato o sbilanciati nel futuro non ci fanno guardare in faccia la realtà. Con la legge-quadro la situazione sarà ben esaminata dal punto di vista globale.

Sostanzialmente mi sono subito dichiarato d'accordo sul maggior spazio da dare alle Comunità montane, ma non sono d'accordo sulla eliminazione degli esperti dal Consiglio di amministrazione. Un parco che non abbia nel suo seno degli esperti di chiara fama in funzione deliberativa, diventa esposto alle maggioranze locali, alle situazioni di contrasto e, quindi, alle pressioni politiche. Gli alberi non hanno colorazione politica, e questi parchi devono essere previsti al di là delle eevntuali ondate di opinione, di certi contrasti, anche di certe paralisi per contrapposizione. Credo quindi che questi esperti dovrebbero essere mantenuti.

Per quanto si riferisce alle leggi generali di vincolo del '39, dobbiamo auspicare che esse vengano aggiornate e modificate, tenendo sempre presente che, in caso di loro eliminazione, dovremmo estendere tali vincoli, non ridurre la base legislativa relativa ad essi.

Ciò detto, vorrei sottolineare l'auspicio che il Governo formula perchè si possa al più presto approvare questa legge, anche se non è ancora stata approvata la relativa legge-quadro. È stato fatto cenno al Ministero dell'ambiente: non ho una ragione per dire di no alla proposta avanzata, però vorrei chiarire che era stato citato il Consiglio nazionale delle ricerche, in quanto ci si riferiva alla Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse, cioè ad un organo tecnico che ha il suo peso. Ragione per cui la eliminazione del rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche creerebbe per me la necessità di oppormi all'inserimento del rappresentante del Ministero dell'ambiente. Grazie per l'attenzione prestatami.

P R E S I D E N T E . Mi sembra anzitutto che si convenga sull'urgenza di approvare questo provvedimento, anche perchè era ragionevole prospettare la conclusione della discussione in giornata, salvo le riserve su alcuni particolari punti, obiettivamente richiamate dal Sottosegretario a nome del Governo.

Vorrei dire che quanto è stato detto in tema di raccordo con la legge-quadro è superato, perchè è ovvio, senatore Rossi Doria, che quelle norme sui singoli parchi nazionali che fossero incompatibili con quelle della legge-quadro dovranno essere modificate.

Per quanto riguarda le Comunità montane, non entro nel merito dell'emendamento annunciato dal senatore Licini. Dovremo tener conto che non saranno soltanto tre le comunità interessate, ma, poichè l'area del parco investe anche la zona di Longarone, dovremo tener conto che ci sarà una quarta comunità interessata a questo parco, e che sarà quindi necessario tener conto di una sua rappresentanza.

Dirò anche che l'attenzione per questo provvedimento non è solo nazionale, e questo può favorire un più accelerato esame della legge-quadro sui parchi nazionali. Se dovessi infatti portarvi la documentazione che è stata raccolta, sull'attenzione che viene dai vari enti o associazioni d'Europa e del mondo, vedreste che questo è un problema che dà pieno credito al nostro Paese.

Per quanto riguarda l'area, credo che non vi siano, ai fini della sua delimitazione definitiva, problemi gravi. Gran parte è infatti area demaniale, buona parte è di proprietà di enti pubblici, e pochissima superficie di proprietà dei privati. Credo che il direttore dell'ufficio locale dell'Azienda di Stato sia già in trattative non per l'indennizzo, ma per l'acquisto normale di questi terreni, quindi non credo che il Consiglio di amministrazione avrà gravi difficoltà in merito. Ricordo che parte di quest'area da acquisire appartiene ad un comune confinante, Riva Monte Agordino, che la ereditò dalla Serenissima. La Repubblica di Venezia, già circa 200 anni fa, aveva individuato un'area che meritava di avere un particolare vincolo per la sua conservazione naturale.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'originario testo del disegno di legge, credo che l'innovazione fondamentale sia quella di trasformare il Consiglio di amministrazione da un puro e semplice Consiglio di vigilanza in un organo deliberativo con una larga rappresentanza democratica, anticipando in questo il criterio che sarà seguito dalla legge-quadro sui parchi nazionali.

Un voto solo esprimo: stiamo attenti a non far sì che il Consiglio d'amministrazione sia non dico politicizzato, perchè indubbiamente la tutela degli interessi locali supererà quella di ogni altro, ma non risulti un qualche cosa di faraonico, perchè in tal caso non potrebbe essere funzionale. È un auspicio che rivolgo, senza entrare nel merito, perchè indubbiamente l'argomento formerà oggetto di ampia discussione.

Infine, consento con l'onorevole Sottosegretario per quanto concerne l'Azienda forestale. È convenienza, per non dire via obbligata, per un Consiglio d'amministrazione il quale non dispone ancora di mezzi adeguati, utilizzare il Corpo forestale — indipendentemente da quella che potrà essere la sua sorte futura — per la vigilanza del parco. È un aspetto del problema che, mi permetto di dirlo fin da adesso, sarà opportuno esaminare favorevolmente.

Sono state formulate proposte di emendamenti sia da parte dei colleghi sia da parte del Governo. Non so se la Commissione e il Governo siano in grado in questo momento di pronunciarsi. Tuttavia, poichè mi pare che nessuno abbia intenzione di assumersi la responsabilità di rinviare l'approvazione del disegno di legge, di cui tutti abbiamo riconosciuto l'urgenza, pregherei di voler presentare tali emendamenti al più presto, in modo che tutti possano rapidamente prenderne cognizione ed essere in grado, mercoledì prossimo, di offrire il contributo all'approvazione del provvedimento, che, obiettivamente, non credo possa avvenire oggi. Ringrazio comunque tutti coloro che già sono intervenuti nel dibattito, compreso l'onorevole Sottosegretario, che al contributo come rappresentante del Governo unisce quello ancora più appassionato di firmatario del disegno di legge, per la utilissima partecipazione alla formulazione della nuova normativa.

Siamo, ha sottolineato il senatore Rossi Doria, sotto l'attenzione non soltanto della opinione pubblica nazionale, ma vorrei dire europea e comunque internazionale, perchè, purtroppo, occupiamo l'ultimo posto nella graduatoria in fatto di conservazione della natura, con parchi e riserve, rispetto ai paesi circonvicini.

La provincia di Belluno — credo che il senatore Licini converrà su questa osservazione — sta fra due Regioni a statuto speciale ben più fortunate sotto ogni aspetto: da una parte, il Trentino-Alto Adige con la provincia di Trento che possiede già un'ampia foresta demaniale, quella di Paneveggio, praticamente già avviata ad essere un vero e proprio Parco; dall'altra il Friuli-Venezia Giulia, che sta concretamente operando in questo campo. E perciò necessario che anche a Belluno, che pur si trova in condizioni di notevole inferiorità, sia data la possibilità della miglior conservazione del suo patrimonio naturale, elemento fondamentale per la sua vita e per lo sviluppo del suo turismo.

Comunque, ripeto, invito tutti i colleghi a presentare il più sollecitamente possibile le proposte di emendamento e gli ordini del giorno, così da rendere possibile la conclusione della discussione nella seduta di mercoledì prossimo.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se sarà possibile, presenterò gli emendamenti governativi entro la giornata di domani. Qualora dovessero sorgere delle difficoltà, assicuro che, comunque, entro martedì prossimo le proposte del Governo saranno a disposizione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato a una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO